




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ E RICERCA

ANNO 135°

Roma, 28 agosto - 4 settembre 2008

N. 35 - 36

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2009

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Decreto Ministeriale 30 aprile 2008, n. 47

Autorizzazione corsi differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia secondo il metodo Montessori. *Pag.* 5

Decreto Ministeriale 30 aprile 2008, n. 48

Autorizzazione corsi differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole primarie secondo il metodo Montessori. » 8

Decreto Ministeriale 6 maggio 2008, n. 49

Modifica D.M. n. 1/2008 e D.M. n. 29/2008. » 11

Circolare 20 giugno 2008, n. 58 (prot. 10500)

Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto- Anno scolastico 2008/2009. » 13

Decreto Ministeriale 10 luglio 2008, n. 61

Assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e A.T.A. - Anno scolastico 2008/2009. » 25

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 28

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

Ufficio scolastico di Milano. » 33

Ufficio scolastico di Modena. » 34

Ufficio scolastico provinciale di Perugia. » 35

Ufficio scolastico provinciale di Perugia. » 36

Ufficio scolastico provinciale di Perugia. » 37

Decreto Ministeriale 30 aprile 2008, n. 47

Autorizzazione corsi differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia secondo il metodo Montessori.

IL MINISTRO

- VISTO** il decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – in particolare l'art. 142 concernente le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato;
- VISTO** l'art. 365 del sopra citato D.L.vo 16.4.94, n. 297, riferito ai corsi speciali di differenziazione didattica, ed in particolare il comma 1 che prevede la possibilità per il Ministero della Pubblica Istruzione di autorizzare, presso enti con personalità giuridica che ritenga idonei, lo svolgimento di corsi annuali per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie;
- VISTO** lo Statuto dell'Opera Nazionale Montessori;
- VISTE** le finalità indicate nel citato Statuto;
- VISTA** la convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Opera Nazionale Montessori del 2 aprile 2007;
- VISTA** la richiesta in data 22 aprile 2008 (all.1) presentata dall'Opera Nazionale Montessori, che intende direttamente gestire e organizzare i corsi, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le modalità indicate nel documento (all.2) del presente decreto ministeriale nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto;
- CONSIDERATO** che esistono scuole che sperimentano la differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori e che, ai sensi del sopra menzionato art. 142 del D.L.vo n. 297/1994, occorre la specializzazione all'insegnamento in dette scuole;
- CONSIDERATO** che nelle regioni indicate nella proposta esistono e funzionano scuole dell'infanzia statali autorizzate a sperimentare differenziazioni didattiche secondo il Metodo Montessori;
- CONSIDERATO** , per quanto riguarda le altre sedi richieste, che ai sensi del sopra citato D.L.v. n. 297/1994, art. 142, comma 3, l'Opera Nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento con il metodo Montessori da attuare nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi di scuola primaria secondo quanto previsto in apposite convenzioni e che, come precisato dall'Opera medesima nel promemoria unito alla suddetta richiesta, l'Ente promuove e stipula apposite convenzioni anche con enti pubblici e privati, associazioni e privati che gestiscono scuole con la didattica Montessori;
- CONSIDERATO** che negli ultimi anni non sono state attuate iniziative atte a consentire l'acquisizione del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente;
- VALUTATI** i programmi didattici dei corsi proposti nel documento (all.2) e le modalità organizzative;

CONSIDERATO che l'Opera Nazionale Montessori è ente morale dotato di personalità giuridica che annovera nello Statuto la specifica finalità di preparazione e di aggiornamento degli insegnanti;

CONSIDERATO infine che dall'organizzazione di tali corsi non derivano oneri per lo Stato;

DECRETA:

Art. 1

L'Opera Nazionale Montessori è autorizzata a organizzare corsi di differenziazione didattica, per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia, secondo il metodo Montessori, in Abruzzo, Lazio Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. In ciascuna regione potranno essere organizzati due corsi.

Art. 2

L'attivazione dei due corsi di differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia nella regione Trentino Alto Adige è subordinata all'assenso delle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano.

Art. 3

Sono ammessi alla frequenza ai corsi i docenti in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme statali per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia.

Gli oneri di frequenza sono a carico dei partecipanti ammessi .

Art. 4

Ciascun corso funzionerà in presenza di un numero di **iscritti non superiore a 50**, la eventuale selezione dei partecipanti, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti previsti per ciascun corso, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- 1 – insegnanti di ruolo;
- 2 – insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie provinciali degli aspiranti all'assunzione a tempo determinato;
- 3 – diplomati per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e/o primaria che abbiano conseguito il diploma in corso di differenziazione didattica montessoriana per scuole di ordine diverso da quello che si richiede di frequentare;
- 4 – diplomati per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e/o primaria.

Art. 5

Alla fine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale per il conseguimento del titolo di specializzazione. Possono essere ammessi alla prova finale i

Atti normativi e di amministrazione

consisti che abbiano frequentato i 4/5 delle ore previste. Le prove finali saranno articolate in:

- Presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria Montessori;
- Prova pratica di metodologia didattica;
- Presentazione e discussione di una relazione sulle personali conoscenze e competenze d'uso dei materiali didattici specifici nel metodo;
- Presentazione e discussione di materiale didattico originale proposto dal corsista.

Art. 6

Agli Uffici Scolastici Regionali competenti ed alle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano sarà affidata la vigilanza in ordine al regolare svolgimento dei medesimi e delle prove d'esame.

Art. 7


Al termine dei corsi medesimi l'Opera Nazionale Montessori farà pervenire a questo Ministero una dettagliata relazione.

Art. 8

L'Amministrazione si riserva eventuali aggiornamenti che si dovessero rendere opportuni e/o necessari.

Roma, **30 APR. 2008**

IL MINISTRO



FIORONI

Decreto Ministeriale 30 aprile 2008, n. 48

Autorizzazione corsi differenziazione didattica per l'insegnamento nelle scuole primarie secondo il metodo Montessori.

IL MINISTRO

- VISTO** il decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – in particolare l'art. 142 concernente le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato;
- VISTO** l'art. 365 del sopra citato D.L.vo 16.4.94, n. 297, riferito ai corsi speciali di differenziazione didattica, ed in particolare il comma 1 che prevede la possibilità per il Ministero della Pubblica Istruzione di autorizzare, presso enti con personalità giuridica che ritenga idonei, lo svolgimento di corsi annuali per sperimentare differenziazioni didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie;
- VISTO** lo Statuto dell'Opera Nazionale Montessori;
- VISTE** le finalità indicate nel citato Statuto;
- VISTA** la convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Opera Nazionale Montessori del 2 aprile 2007;
- VISTA** la richiesta in data 22 aprile 2008 (all.1) presentata dall'Opera Nazionale Montessori, che intende direttamente gestire e organizzare i corsi, previa autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le modalità indicate nel documento (all.2) del presente decreto ministeriale nelle seguenti regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto;
- CONSIDERATO** che esistono scuole che sperimentano la differenziazione didattica secondo il Metodo Montessori e che, ai sensi del sopra menzionato art. 142 del D.L.vo n. 297/1994, occorre la specializzazione all'insegnamento in dette scuole;
- CONSIDERATO** che negli ultimi anni non sono state attuate iniziative atte a consentire l'acquisizione del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente;
- CONSIDERATO** che nelle regioni indicate nella proposta esistono e funzionano scuole primarie autorizzate a sperimentare il Metodo Montessori;
- VALUTATI** i programmi didattici dei corsi proposti nel documento (all.2) e le modalità organizzative;
- CONSIDERATO** che l'Opera Nazionale Montessori è ente morale dotato di personalità giuridica che annovera nello Statuto la specifica finalità di preparazione e di aggiornamento degli insegnanti;
- CONSIDERATO** infine che dall'organizzazione di tali corsi non derivano oneri per lo Stato;

DECRETA:

Art. 1

L'Opera Nazionale Montessori è autorizzata a organizzare corsi di differenziazione didattica, per l'insegnamento nelle scuole primarie secondo il metodo Montessori, in Abruzzo, Lazio, Molise, Sicilia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. In ciascuna regione potranno essere organizzati due corsi.

Art. 2

L'attivazione dei due corsi di differenziazione didattica per l'insegnamento nella regione Trentino Alto Adige è subordinata all'assenso delle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano.

Art.3

Sono ammessi alla frequenza ai corsi i docenti in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme statali per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria.

Gli oneri di frequenza sono a carico dei partecipanti ammessi.

Art. 4

Ciascun corso funzionerà in presenza di un numero di **iscritti non superiore a 50**, la eventuale selezione dei partecipanti, in caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti previsti per ciascun corso, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- 1 – insegnanti di ruolo;
- 2 – insegnanti non di ruolo iscritti nelle graduatorie per incarichi e supplenze;
- 3 – diplomati per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e/o primaria che abbiano conseguito il diploma in corso di differenziazione didattica montessoriana per scuole di ordine diverso da quello che si richiede di frequentare;
- 4 – diplomati per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e/o primaria.

Art. 5

Alla fine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame finale per il conseguimento del titolo di specializzazione. Possono essere ammessi alla prova finale i corsisti che abbiano frequentato i 4/5 delle ore previste. Le prove finali saranno articolate in:

- Presentazione e discussione di un elaborato personale di approfondimento del pensiero di Maria Montessori;
- Prova pratica di metodologia didattica;
- Presentazione e discussione di una relazione sulle personali conoscenze e competenze d'uso dei materiali didattici specifici nel metodo;
- Presentazione e discussione di materiale didattico originale proposto dal corsista.

Art. 6

Agli Uffici Scolastici Regionali competenti ed alle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano sarà affidata la vigilanza in ordine al regolare svolgimento dei medesimi e delle prove d'esame.

Art. 7


Al termine dei corsi medesimi l'Opera Nazionale Montessori farà pervenire a questo Ministero una dettagliata relazione.

Art. 8

L'Amministrazione si riserva eventuali aggiornamenti che si dovessero rendere opportuni e/o necessari.

Roma, **30 APR. 2008**

IL MINISTRO



FIORONI

Decreto Ministeriale 6 maggio 2008, n. 49

Modifica D.M. n. 1/2008 e D.M. n. 29/2008.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 245, di approvazione del *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2007, concernente la *“ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008”*;

VISTO la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante *“ Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri: Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2006 in merito alle *“Competenze e Uffici del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca”*;

VISTO il D.M. n. 1, in data 2 gennaio 2008, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l'anno 2008, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 260, in data 21 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2008, con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il D.M. n. 29, in data 10 marzo 2008 di modifica ed integrazione del D.M. n. 1, in data 2 gennaio 2008 sopra riportato;

CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con il quale è stato iscritto sull' art. 6 del capitolo 1328, concernente "*Spese per la realizzazione di attività formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, spese per i compensi ai docenti dei corsi, per l'acquisto di materiale didattico, per le riviste e pubblicazioni*";

RITENUTO di dover integrare l'assegnazione in favore del titolare del centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento per la Programmazione con le risorse finanziarie iscritte nel capitolo sopra specificato;

DECRETA:

Art. 1 - Ad integrazione del decreto n. 1, in data 2 gennaio 2008, e del successivo decreto n. 29, in data 10 marzo 2008, è assegnato per l'anno finanziario 2008 al Capo Dipartimento, preposto al Dipartimento per la Programmazione, lo stanziamento di € 1.000.000,00 iscritto sull'art. 6 del capitolo 1328 concernente "*Spese per la realizzazione di attività formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, spese per i compensi ai docenti dei corsi, per l'acquisto di materiale didattico, per le riviste e pubblicazioni*";

Art. 2 - Il presente decreto è comunicato ai competenti Organi di controllo.

Roma, 6 maggio 2008

IL MINISTRO
Giuseppe Turroni

Circolare 20 giugno 2008, n. 58 (prot. 10500)

Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto- Anno scolastico 2008/2009.

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

UFFICI DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE CON IL CAPO DIPARTIMENTO - UFFICIO V

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - UFFICI IV E V

Ai Direttori Generali degli Uffici
scolastici regionali

LORO SEDI

e p.c.

Agli Assessori Regionali all'Istruzione

LORO SEDI

OGGETTO: Anno scolastico 2008/2009 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

In vista dell'imminente inizio delle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico, si impartiscono con la presente circolare istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Si sottolinea preliminarmente che la predetta operazione costituisce un adempimento importante per realizzare pienamente quelle condizioni di funzionalità ed efficacia dell'attività delle scuole che, per le variabilità delle situazioni esistenti e sopravvenienti, non abbiano eventualmente potuto essere compiutamente realizzate in sede di elaborazione dell'organico di diritto.

E' necessario che le SS.LL., al fine di assumere scelte il più possibile condivise in materia di adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuole, vorranno proseguire gli incontri, già attivati in sede di definizione degli organici di diritto, con le Regioni e gli Enti locali e acquisirne gli orientamenti, in vista di una programmazione integrata dell'offerta formativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio scolastico ed assicurare un più razionale utilizzo delle risorse.

Il decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2008/09, trasmesso con la C.M. n. 19 del 1 febbraio 2008, ora alla Corte dei conti per il visto di registrazione ha previsto, come per l'anno scolastico 2007/08, di suddividere le riduzioni stabilite dalla legge finanziaria per il 2008, in parte in organico di diritto (per una quota pari a 6.072 unità), in parte in organico di fatto (per una

quota di 3.928 posti). Tanto per non arrecare grave pregiudizio alla qualità del servizio scolastico e rispondere meglio alle esigenze del territorio, nonché con un maggiore numero di posti utili per la mobilità e per le nomine in ruolo, una migliore stabilità del personale interessato, a tutela della continuità didattica.

Com'è noto, con il citato decreto interministeriale (tabella G) è stata comunicata alle SS. LL. la sola quota di posti da ridurre in organico di diritto e ci si era riservati di comunicare successivamente quella riguardante le riduzioni da operare in organico di fatto, allorché i dati riferiti alle iscrizioni fossero largamente consolidati. La scelta di detta metodologia ha consentito di rapportare le consistenze di organico alle reali necessità del territorio, e ha reso possibile procedere ad una redistribuzione più ponderata della restante quota di interventi da effettuare sull'organico di fatto.

A scioglimento, pertanto, della riserva contenuta dalla C.M. n. 19/2008, con nota prot. n.9242 del 4.6.2008 è stata trasmessa la tabella "G" contenente anche la quota di riduzioni da effettuare in organico di fatto. Nella ripartizione si è tenuto conto dell'andamento delle iscrizioni che per alcune Regioni ha fatto registrare un minor calo e per altre un minore incremento di alunni rispetto alla previsione utilizzata per la determinazione dell' organico di diritto.

Sarà cura delle SS.LL. individuare, attraverso strategie mirate e valorizzando a pieno l'autonomia delle scuole, soluzioni e interventi atti a contenere gli organici di fatto, tenendo presente che l'organico cui fare riferimento per conteggiare le riduzioni è quello di fatto del decorso anno 2007/08 comunicato al Sistema informativo, comprensivo anche degli spezzoni orari che non hanno concorso a costituire posto o cattedra.

Nell'ambito di tali strategia, la C.M. n. 19/2008, riportava, a titolo di esempio, possibili interventi utili per conseguire l'obiettivo di contenimento: nella scuola primaria, ridurre le quote di organico funzionale e utilizzare al meglio i docenti specializzati di lingua inglese; nell'istruzione secondaria di I e II grado, procedere ad una più attenta riconduzione delle cattedre a 18 ore, nonché alla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2008, all'art. 2, comma 411.

Va sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto, mentre da un lato dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, dall'altro

dovranno tener conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell'obiettivo politico di dare risposte alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie, tenendo anche conto dell'avvio dall'anno scolastico 2007/08 della fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione.

Ciò premesso, fermo restando che alla determinazione del numero delle classi e dei posti, (compresi quelli di organico funzionale espressamente autorizzati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) e alla relativa articolazione si è già provveduto all'atto della predisposizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto debbono essere effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa vigente assicurando il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche in relazione al numero effettivo degli alunni.

I dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 2, comma 411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di procedere all'attivazione di nuove classi per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno richiedere l'autorizzazione al Direttore generale regionale, o al suo delegato. In tale fase dovranno tener conto della possibilità, come stabilito dal citato decreto interministeriale, di non procedere a sdoppiamenti in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D. M. n. 331/98.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

Con riferimento alle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2008/2009, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, possono essere eccezionalmente mantenute, con adeguate motivazioni, anche se il numero accertato degli alunni risulti di una o due unità inferiore a 20.

Si potrà procedere all'istituzione di nuove classi di corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al

D.M. 331/98, da verificare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni, senza considerare, per l'attivazione, gli adulti che si iscrivono per conseguire un secondo titolo di studio. Si ricorda che le classi iniziali dei predetti corsi serali potranno essere attivate in presenza di un numero di alunni non inferiore alle 20 unità.

Si ribadisce l'esigenza che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

I dirigenti scolastici, dal canto loro, comunicheranno entro il 10 luglio c.a. ai competenti USP, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione, per il completamento dell'orario obbligatorio, all'interno della stessa istituzione scolastica. La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la predetta data del 10 luglio configura, comunque, una ipotesi eccezionale.

Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto.

L'art. 13, comma 3, del decreto interministeriale relativo agli organici per l'a.s. 2008/09 prevede una deroga a tale disposizione che si lega agli eventuali incrementi di alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. Con la precisazione che in presenza di alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli stessi per classe non superi le 31 unità.

I Dirigenti scolastici, all'atto delle procedure di adeguamento, avranno cura di proporre le eventuali variazioni alla consistenza delle classi già determinate in organico di diritto anche in riferimento a particolari e rilevanti scostamenti, superiori alle 31 unità per classe, accertati o fortemente ipotizzabili, del numero degli alunni per classe dovuti agli esiti delle valutazioni effettuate al termine dei corsi di recupero dei debiti (si richiama al riguardo la circolare prot. n. 6163 del 4 giugno 2008 relativa alle attività di recupero e scrutini finali).

Laddove i suddetti scostamenti fossero accertati solo al termine effettivo delle prove di valutazione, vale a dire anche nell'arco della prima decade del mese di settembre, i Dirigenti scolastici avranno cura di comunicare le variazioni impreviste agli Uffici territoriali competenti, che, accertate le necessità contestuali, procederanno di conseguenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 13, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2008/09.

A tal fine gli Uffici scolastici provinciali e gli Uffici scolastici regionali predisporranno un apposito piano di riparto delle risorse disponibili, nei limiti dei tetti fissati dall'Amministrazione in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 412 della legge finanziaria per il 2008 e del Decreto Interministeriale che ha determinato la consistenza dell'organico per l'a.s. 2008/09, che tenga anche conto delle eventuali esigenze sopra citate, così come dell'esigenza legata alla tutela degli alunni disabili.

Le SS.LL. vorranno invitare gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, entro il 31 agosto p. v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle leggi 333/01 e 244/2007 e gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche agli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

Poiché alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di

esoneri o semi esoneri alla formazione del quadro delle disponibilità, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti USP.

Personale docente

Per quanto attiene alle disposizioni relative ai singoli ordini e gradi di istruzione si fa esplicito rinvio a quanto disposto con la C.M. n. 45 del 9 giugno 2006, riferita all'adeguamento degli organici dell'a.s. 2006/07, che ha dettagliatamente regolato i necessari adempimenti concernenti la definizione dell'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Con la presente circolare si evidenziano soltanto alcune specifiche esigenze dei singoli settori:

a) *scuola dell'infanzia*: si fa riserva di far conoscere l'entità dell'eventuale incremento di posti necessari per eliminare le liste di attesa e continuare nell'azione di graduale generalizzazione del servizio;

b) *scuola primaria*: come fatto presente nella C.M. n. 19/2008, i dirigenti scolastici nella costituzione dei posti di specialista di lingua dovranno tener conto dei docenti che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica.

c) *scuola secondaria di I grado*: stante il disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la fase transitoria, anche per il prossimo anno restano confermati, per l'intero corso, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni;

d) *tempo pieno e tempo prolungato*: l'attivazione di tali classi, in relazione a comprovate esigenze delle istituzioni scolastiche, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. Si ribadisce quanto ricordato nella C.M. n. 19/2008: le classi a tempo pieno (40 ore settimanali) e a tempo prolungato (da non meno di 36 fino a 40 ore settimanale) possono essere autorizzate solo in presenza di strutture edilizie e attrezzature idonee, con un orario complessivo, compreso il tempo mensa,

obbligatoriamente antimeridiano e pomeridiano per una più efficace e valida organizzazione della didattica.

e) *scuola secondaria di II grado*: con circolare prot. n. 802 del 29 maggio 2007, che ha trasmesso il D.M. n. 41/2007, sono state emanate le opportune disposizioni in ordine alla riduzione delle 4 ore settimanali di lezione riferite all'area di approfondimento dell'istruzione professionale. La riduzione per l'anno scolastico 2008/09 si applicherà alle due classi del primo biennio e ha già comportato la riconduzione a 18 ore di insegnamento delle cattedre della 50/A. Si ricordano gli ulteriori interventi previsti dall'art. 2, comma 411, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) in ordine all'attivazione delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione (cfr. il capoverso "Istruzione secondaria di II grado" della C.M. n. 19/2008).

Posti di sostegno

Con l'art. 9 dello schema di decreto interministeriale è stata data applicazione all'art. 2, commi 413 e 414, della legge finanziaria per il 2008 che prevede nuovi criteri e modalità per la quantificazione del numero massimo dei posti di sostegno istituibili a livello nazionale in organico di fatto e di quelli attivabili in organico di diritto, utili per le nomine in ruolo.

Il comma 413, nell'ottica di realizzare il graduale raggiungimento di un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni disabili, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2008/09, il numero dei posti di sostegno non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi funzionanti nell'organico di diritto dell'a.s. 2006/07. Detti posti sono comprensivi anche delle deroghe che in precedenza venivano autorizzate in organico di fatto sulla base delle esigenze certificate.

Il numero dei posti di sostegno complessivamente attivabili, nell'anno scolastico 2008/09, in ciascun ambito regionale, compresi quelli dell'organico di diritto, sono riportati nella tabella E, colonna C, dello schema di decreto interministeriale, che ad ogni buon fine si allega nuovamente, e sono comprensivi degli spezzoni orari.

Come precisato nella C.M. n. 19/2008, per l'anno 2008/09, sono stati confermati a livello

nazionale i posti complessivamente istituiti in organico di fatto dell'a.s. 2007/08, con limitate modifiche a livello regionale, necessarie per perequare gli scostamenti esistenti nel rapporto alunni/docenti tra le varie regioni, e per raggiungere, gradualmente, come previsto dalla legge finanziaria 2008, il tendenziale rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. Si confida, pertanto, in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle risorse, con particolare riguardo all'innalzamento dell'obbligo scolastico, al fine di contenere l'istituzione dei posti entro il contingente assegnato e riportato nella citata tabella E, colonna C. Si rende pertanto necessario che le SS.LL., sulla scorta delle dinamiche e delle sopravvenienze registrate negli anni precedenti, elaborino un piano di ripartizione delle risorse che tenga conto di tutte le situazioni di disabilità registrate anche successivamente l'inizio dell'anno scolastico.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti, individueranno modalità di distribuzione delle risorse umane e materiali utili all'integrazione dell'alunno disabile, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

Nella tabella E, colonna A, dello schema di decreto interministeriale è riportata la dotazione di organico di diritto relativa all'a.s. 2008/09, comprensiva della prima quota di incremento di cui all'art. 2, comma 414 della legge 244/97, utile per le immissioni in ruolo.

Spetta alla SS.LL. determinare la dotazione organica di ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di fatto secondo le quantità riportate nella tabella E, colonna C, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.

Si richiama l'osservanza delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap sia per l'assegnazione delle ore di sostegno. Per quel che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.

Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 le SS.LL. dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Considerato che i predetti posti debbono essere autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio c. a., le SS.LL. inviteranno i dirigenti

scolastici a comunicare tempestivamente a codesti Uffici le richieste dei posti necessari per una corretta e proficua integrazione degli alunni disabili.

Si ritiene opportuno evidenziare che anche con riguardo al sostegno ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che si rendessero necessari.

Istruzione degli adulti

L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti, rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico dell'anno scolastico 2007/2008. Eventuali deroghe, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza di organico assegnata alle singole realtà regionali.

Progetti

Si conferma che le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento alle situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2007/2008. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell'economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.

Personale ATA

Anche per il personale ATA, la circolare prot. n. 6510 del 16 aprile 2008 che ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2008/09, in corso di perfezionamento, oltre a quantificare le riduzioni da operare per i vari profili professionali, ha

previsto che le stesse potevano essere effettuate dalle SS.LL., con la dovuta flessibilità e con le soluzioni ritenute più idonee, non solo in organico di diritto, ma anche nella fase dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto e ciò in analogia con quanto avvenuto per il personale docente.

L'istituzione da parte delle SS.LL. di nuovi posti riferita alle situazioni di fatto si rende possibile solo nei casi in cui vi sia un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione. Tuttavia, le SS.LL. potranno consentire contenute deroghe nei casi, motivati adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell'orario di lavoro; ad esempio: in scuole articolate su più plessi, in situazioni di particolare complessità amministrativa e per garantire adeguata sicurezza nei laboratori). Ciò in attesa di ridefinire, alla luce delle nuove competenze attribuite all'autonomia scolastica, i criteri di determinazione degli organici e dei carichi di lavoro.

Nella fondata previsione che nell'a.s. 2008/2009, possano riproporsi in numerose scuole situazioni di difficoltà derivanti da una elevata presenza di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, cessato dal collocamento fuori ruolo, le SS.LL., per compensare le ridotte erogazioni del servizio, valuteranno l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove sono presenti due/tre unità di detto personale inidoneo.

Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di servizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'art. 52, punto 2, del CCNL del 24 luglio 2003, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.

Si ricorda che lo schema di decreto prevede che l'istituzione dei posti nelle fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto dovrà avvenire solo a seguito di formale provvedimento disposto dalle SS.LL., prima che inizi la fase delle utilizzazioni del personale a tempo indeterminato. Detto provvedimento e gli eventuali aggiornamenti, da disporre entro il 31 agosto, vanno trasmessi a questo Dipartimento con cortese sollecitudine.

Atti normativi e di amministrazione

Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle disposizioni della presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'osservatorio nazionale.

Per consentire il monitoraggio, delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.

Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.

Al riguardo il Sistema informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
- Luciano Chiappetta -




Tabella E - Sostegno

Previsione organico per l'a.s. 2008/2009

Regione	Organico di diritto 2008/2009	Posti aggiuntivi comprese le deroghe 2008/2009	Totale posti in organico di fatto 2008/2009
	A	B	C=A+B
Abruzzo	1386	448	1834
Basilicata	735	295	1030
Calabria	2423	1368	3791
Campania	8963	3113	12076
Emilia R.	2727	2962	5689
Friuli V. G.	764	524	1288
Lazio	5282	3455	8737
Liguria	1251	871	2122
Lombardia	5564	5880	11444
Marche	1082	1167	2249
Molise	303	167	470
Piemonte	3287	2793	6080
Puglia	5133	2402	7535
Sardegna	1829	770	2599
Sicilia	6976	5514	12490
Toscana	2416	2230	4646
Umbria	603	359	962
Veneto	2857	2983	5840
Totale	53.581	37.301	90.882

Decreto Ministeriale 10 luglio 2008, n. 61

Assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e A.T.A. - Anno scolastico 2008/2009.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall'art.20 della legge 23.12.1999, n.488;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;

VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n.333;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143;

VISTO il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004;

VISTO l'art.1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui è stabilita la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed ATA per gli anni 2007-2009;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, con il quale è stata definita la programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A per il triennio scolastico 2007/2009;

VISTO l'art. 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008;

CONSIDERATA la necessità di procedere per l'anno scolastico 2008/2009 all'assunzione di n. 25.000 unità di personale docente ed educativo, e di n. 7.000 unità di personale A.T.A, sulla base di un parere di massima favorevole del Ministero dell'Economia e Finanze;

CONSIDERATA l'opportunità, nel procedere alle assunzioni, di utilizzare il principio già seguito nel corso delle assunzioni a tempo indeterminato disposte per l'a.s. 2007/2008, secondo cui nell'attuazione del piano di immissione in ruolo sono stati conteggiati esclusivamente i posti assegnati a docenti con rapporti di lavoro precari;

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali in tempi congrui per il rispetto del termine del 31 luglio 2008 per l'efficacia delle assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, ai sensi dell'art 4, comma 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333.

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2008/2009,

DECRETA

DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO E A.T.A.

anno scolastico 2008/2009

ART. 1 Contingente

1.1 Il contingente di 25.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo e di 7.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale A.T.A., è ripartito in contingenti provinciali, come da tabella allegata.

ART. 2 Personale docente ed educativo

2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, proporzionalmente, alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo conto dell'esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio. Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

2.2 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296.

2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 e all'art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie ad esaurimento.

2.4 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché le assunzioni determinerebbero la presenza di personale in soprannumero, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità. Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.

2.5 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.

ART. 3

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di 7.000 unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità di posti residuati dopo l'espletamento delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.

3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.

3.3 Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. 91 del 30 dicembre 2004 ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2008 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 , comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, nell'art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nell'art. 56 del vigente C.C.N.L. ed hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2008 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.

3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449,

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 07.11.2005 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali - Segreteria 24 novembre 2005 - con la quale la Sig.ra Lorenza CASAMENTI n. 06.06.1946 - Area B3 - nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di VARESE, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2006**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA:

Con effetto dal **01.07.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla Sig.ra Lorenza CASAMENTI, - Area B3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di VARESE, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, ed in particolare l'art. 2, comma 21 nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n.449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 10 maggio 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 aprile 2007 al n. 563)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995, integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 ter -;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449,

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendenti dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il D. Lgs. del 30.07.1999, n.300;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n.165, , e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n. 319;

VISTO il D.L. 18.05.2006, n. 181;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Maria Pia DEL BONO - Area B3 - in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 17.01.1940, ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età il 17.01.2005 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.02.2005;

VISTO il D.D. 27.01.2004 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio il 10.05.2004 al n. 523 con il quale, la predetta impiegata, è stata autorizzata al trattenimento in servizio fino al 31.01.2007;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.02.2007** la Sig.ra Maria Pia DEL BONO - Area B3 - in servizio presso l'Amministrazione Centrale, Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, è collocata a riposo, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico di cui alle premesse e cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza che possa spettare a termini di legge.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 13 ottobre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 aprile 2007 al n. 564)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335; in particolare l'art. 2, comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449 ;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 19.09.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8568 del 4.10.2006 , con la quale la sig.ra Salvatorica BITTI nata il 25.01.1947 – C1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Sassari, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **05.03.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **05.03.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Salvatorica BITTI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Sassari, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 in particolare l'art. 2, comma 21; nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 20 aprile 2007 al n. 634)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ; in particolare l'art. 2, comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449,

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 22.05.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 6325 del 12.07.2006 , con la quale la sig.ra Maria CABITZA nata il 02.03.1947 – B3S- nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Udine, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

D E C R E T A :

Con effetto dal **01.04.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Maria CABITZA - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Udine, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 in particolare l'art. 2, comma 21: nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 28 maggio 2007 al n. 895)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 06.09.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 9492 del 24.10.2006 , con la quale la sig.ra Rosaria OCCHIPINTI nata il 11.05.1948 – B2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ragusa, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.04.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

DECRETA :

Con effetto dal **01.04.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Rosaria OCCHIPINTI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ragusa, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare art. 59, comma 6-8, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449,

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 28 maggio 2007 al n. 897)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio

UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO

- VEDUTA la domanda della sig.ra Zeljka DEURANDI nata a Belgrado (SERBIA) il 2.11.1963 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo tecnico Perito per l'elettrotecnica e l'automazione del titolo di studio straniero "Elektrotehnicar za elektronsku automatiku i racunare", rilasciato in data 17.06.1982, dal Centro di Istruzione Elettrotecnica *Nikola Tesla* di Belgrado (SERBIA);
- VEDUTO l'art. 379 del D. L.vo 16 Aprile 1994 n. 297 così come modificato dall'art. 13 della Legge 25 gennaio 2006 n.29;
- VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato ;
- VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa di cui all'art. 379 D.L.vo n. 297/94;

D I C H I A R A

il titolo di studio "Elektrotehnicar za elektronsku automatiku i racunare", rilasciato in data 17.06.1982, dal Centro di Istruzione Elettrotecnica *Nikola Tesla* di Belgrado (SERBIA) alla sig. ra Zeljka DEURANDI

E Q U I P O L L E N T E

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo tecnico Perito per l'elettrotecnica e l'automazione con il seguente voto: 90/100 (novanta su cento).
Il presente certificato è rilasciato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 1° aprile 2008)

UFFICIO SCOLASTICO DI MODENA

IL DIRIGENTE

Veduta la domanda di MONTANARI VANESSA VALESKA, nata a Caracas (YV) il 13 ottobre 1988, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di licenza media del titolo di "*nono anno della scuola di base- tercera etapa de educacion basica*", conseguito all'estero il 21 luglio 2003, presso la scuola legalmente riconosciuta "Unidad Educativa Privada Bella Vista" di Los Teques (Stato Miranda – Venezuela).

Veduto l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

Veduto il D.I. 20 febbraio 1973;

Vista la dichiarazione di valore del Consolato Generale d'Italia a Caracas (Venezuela) del 13 febbraio 2008 relativa al diploma in esame;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Dichiara

Il diploma di "*nono anno della scuola di base- tercera etapa de educacion basica*", conseguito all'estero da signora MONTANARI VANESSA VALESKA, nata a Caracas (YV) il 13 ottobre 1988, equipollente a tutti gli effetti di legge alla licenza di scuola media italiana.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 5 maggio 2008)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda prodotta dal Sig. Kanatas Ilias, nato a Amarousio (Attica - Grecia) il 09.02.1990, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo **Apolytirio** conseguito nell'anno 2007 presso la scuola statale "3° Liceo Generale" di Chaidari (Atene - Grecia) ;

VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;

VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VISTO il D.M. 20 luglio 1978;

VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytirio** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. Kanatas Ilias **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

66/100(sessantasei/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 14 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda prodotta dal Sig. Mentenis Iordanis, nato a Maroussi (Atene – Grecia) il 31.03.1990, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** del titolo **Apolytiro** conseguito nell'anno 2007 presso la scuola statale "Liceo Generale" di Aghios Ioannis Rentis (Pireo - Grecia) ;
- VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;
- VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Apolytiro** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dal Sig. Mentenis Iordanis **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **scientifico** con il seguente voto:

62/100(sessantadue/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 19 novembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PERUGIA

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda prodotta dalla Sig.ra Devard Marion, nata a Remiremont (Francia) il 15.10.1982, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **Linguistico** del titolo **Diplome du Baccalaureat General** conseguito nell'anno 2000 presso Lycee d'Enseignement General "La Haie Griselle" di Gerardmer (Francia);
- VISTO l'art.379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 modificato dall'art. 13 della L. 29/2006;
- VISTO il D.M. 1° febbraio 1975;
- VISTO il D.M. 20 luglio 1978;
- VISTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2/4/1980

D I C H I A R A

il titolo **Diplome du Baccalaureat General** conseguito in uno stato diverso dall'Italia dalla Sig.ra Devard Marion, **equipollente** a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ad indirizzo **Linguistico** con il seguente voto:

93/100(novantatre/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, modificato dall'art. 13 della L. 29/2006.

(Dichiarazione del dirigente del 7 aprile 2008)

(MOD-BP-08-1-22) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.